

## **TI\_GERICHTE 10.2005.425 vom 11. Juni 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-06-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2005.425](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2005.425)

FR: TI\_GERICHTE 10.2005.425 du 11 juin 2008

IT: TI\_GERICHTE 10.2005.425 del 11 giugno 2008

### **Erwägungen**

#### **E. 22**

novembre 2006, pag. 3, AI 174). Nel caso specifico la mancata informazione di \_\_\_\_\_ SA è come visto da ricondurre al presupposto, dal quale sia ACCU 3 che ACCU 2 sono partiti, che \_\_\_\_\_ fosse ancora alle dipendenze della società. Le conoscenze della ditta di ACCU 1 da parte dei due imputati responsabili de \_\_\_\_\_ Sagl non si sono però rivelate affatto ottimali: essi non hanno mai ritenuto opportuno verificare se la persona che aveva seguito il corso di \_\_\_\_\_ lavorasse ancora per l'acquirente, ignorando così che egli se ne era già andato dal 2001, quindi da oltre tre anni. ACCU 3 e ACCU 2 neppure si sono dati la briga di appurare quali fossero le cognizioni di ACCU 1 in materia o se le nozioni apprese alla giornata di formazione da \_\_\_\_\_ fossero state ben recepite, rispettivamente se fossero state trasmesse a qualcuno della società al momento della sua partenza. Essi nemmeno sapevano quanti fossero i dipendenti di \_\_\_\_\_ SA. I rapporti tra le due società, inoltre, seppur regolari negli anni, non erano densi a tal punto da poter affermare che tra i dirigenti delle stesse vi fossero delle relazioni personali intense: essi si sentivano ogni anno ma solo nelle due settimane che precedevano la Festa nazionale e solo per l'ordinazione dei fuochi e la loro consegna, che sono risultate avvenire in maniera affrettata, senza particolari discussioni o approfondimenti, quasi si trattasse di una vendita al dettaglio come quelle effettuate dai grandi magazzini. 23. Di fronte a simili circostanze non è possibile arrivare a sostenere che la \_\_\_\_\_ Sagl e \_\_\_\_\_ SA si conoscessero a tal punto da consentire a ACCU 3 e ACCU 2 di prescindere da una precisa istruzione sul materiale fornito e sulle misure di sicurezza da adottare. Nulla cambiano il fatto di aver impartito qualche nozione oltre 6 anni prima o quello che un dipendente di \_\_\_\_\_ SA, pure 6 anni prima dei fatti, abbia seguito una giornata di formazione. A tal proposito va richiamato il principio della legge che non lascia spazio alla routine quando si tratta di vendita di fuochi d'artificio della categoria IV: ognuno di essi ha le sue peculiarità ed il loro uso è influenzato da tutta una serie di condizioni (morfologia del luogo di lancio, altitudine, condizioni atmosferiche, distanze dal pubblico, potenza delle cariche, numero dei mortai, ecc.) che rende indispensabile procedere ogni volta ad illustrare all'utilizzatore le modalità d'uso e le precauzioni da adottare: “ (...) per ogni prodotto pirotecnico sottostante alla categoria 4 (..) è importante che la consegna e l'istruzione avvenga a fronte di ogni singolo pezzo affinché questa istruzione sia il più efficace possibile.” (cfr. verbale di interrogatorio 22 novembre 2006 di Konrad Schlatter, pag. 2, AI 174). 24. Come rilevato anche dalla CRP, le mancanze dei responsabili de \_\_\_\_\_ Sagl non si esauriscono qui, anche se per la valutazione della responsabilità penale è l'ossequio dei doveri d'informazione ad essere determinante. Essi hanno in effetti sempre fornito le componenti degli spettacoli pirotecnici prive di imballaggio e si sono limitati a consegnare le barre stabilizzatrici, invece di prevedere un kit completo, comprendente anche dei picchetti o dei sacchi per la

sabbia. In questo modo hanno indotto il consumatore finale a credere che fosse sufficiente inserire le barre stabilizzatrici per disporre di mortai conformi alle norme di sicurezza e pronti all'uso. ACCU 3 e ACCU 2 non sono stati in grado di offrire alcuna indicazione sul tipo e le caratteristiche dei pezzi pirotecnici che hanno utilizzato per comporre lo Spettacolo n. 4 venduto a \_\_\_\_\_ SA nel 2004, ad eccezione del loro calibro e della loro provenienza (cfr. verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004 di ACCU 3, pag. 3, AI 81; verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004 di ACCU 2, pag. 3 s., AI 82). Nessuno di loro si è interessato a sapere chi fosse il destinatario finale del materiale venduto a \_\_\_\_\_ SA e chi si sarebbe occupato di piazzare e attivare i fuochi. Lo "Spettacolo n. 4" è stato modificato rispetto a quanto descritto nel prospetto di vendita, in quanto la batteria n. 6 è stata fornita con tre bombe calibro 125 di fabbricazione cinese, invece di due calibro 125 cinesi ed una calibro 85 di fabbricazione italiana (cfr. verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004 di ACCU 3, pag. 3, AI 81), oltretutto senza che i clienti ne siano stati debitamente resi attenti, se non attraverso la consegna di un piano di brillamento che nulla dice oltre al calibro delle bombe. Pur essendo a conoscenza della sua esistenza, i responsabili de \_\_\_\_\_ Sagl non hanno mai pensato di affiliarsi o mettersi in contatto con l'associazione nazionale di categoria SKF ( [www.feuerwerk-skf.ch/index.htm](http://www.feuerwerk-skf.ch/index.htm) ), cosa che gli avrebbe assicurato una migliore formazione e la possibilità di costanti aggiornamenti. Fino al giorno dei drammatici fatti qui in esame, il formulario "Protocollo di vendita per fuochi d'artificio della categoria IV" non era mai stato utilizzato. Farvi capo avrebbe permesso loro di sapere che l'acquirente deve essere informato rigorosamente sulle seguenti tematiche: permessi e assicurazioni, trasporto, immagazzinamento, sbarramenti, influenze atmosferiche, distanza di sicurezza, stato del terreno, stabilità, accensione, controllo del tiro, proiettile inesplosivo/tempo d'attesa, funzione, rischi particolari e trasporto di ritorno (cfr. doc. B allegato a verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004 di ACCU 2, AI 82). Farlo sottoscrivere al cliente avrebbe inoltre permesso loro di sgravarsi dalle responsabilità. 25. Per quanto concerne i rapporti tra ACCU 1 e la società \_\_\_\_\_, la situazione è analoga: lo stesso imputato ha ammesso di non aver fornito alcuna informazione ai propri clienti contestualmente alla vendita dei fuochi d'artificio per la festa del 1. agosto 2004 di \_\_\_\_\_: "Le spiegazioni le avevamo già date alcuni anni fa quando aveva fatto la prima manifestazione, quest'anno ci siamo limitati ad informarli sulle modalità per i tre tubi. Nessuno del nostro negozio è andato sul luogo prima della manifestazione. (...) Confermo di averli consegnati personalmente con mio padre ai fratelli \_\_\_\_\_ e di avergli fornito le necessarie istruzioni sopra descritte e di non avergli consegnato nulla di scritto." (cfr. suo verbale di interrogatorio 2 agosto 2004, pag. 3, AI 85, n. 7). Il concetto è stato ribadito pure nei seguenti interrogatori ed in aula: "ADR che nel 2004 mi sono limitato a dare informazioni che si riferivano ai 3 tubi che chiudevano lo spettacolo. Non ho ripetuto le informazioni perché le davo già per scontate. ADR che né nel 2002 né nel 2004 mi sono informato su dove l'associazione \_\_\_\_\_ avesse intenzione di organizzare lo spettacolo o meglio preciso sapevo che lo spettacolo si sarebbe svolto su di un campo di calcio ma non sapevo specificatamente dove loro avrebbero posizionato le batterie. ADR che non ho fatto domande su chi avrebbe nel 2002 o 2004 posizionato queste batterie anche perché davo per scontato che fosse \_\_\_\_\_ a farlo" (cfr. suo verbale di interrogatorio 24 agosto 2004, pag. 6, AI 37). Alla fornitura dello "Spettacolo n. 4" del 2004, benché ne fosse entrato in possesso, il signor ACCU 1 non ha ritenuto necessario consegnare ai signori \_\_\_\_\_ il piano di brillamento: "ribadisco quanto già detto sopra anche perché a mio modo di vedere nulla cambiava sapere al signor \_\_\_\_\_, per il posizionamento sul

terreno delle batterie, le dimensioni del calibro rispettivamente il diametro dei mortai. Egli mi ha altresì detto, una volta ricevuto successivamente ai fatti il piano di brillamento, che non avrebbe agito diversamente.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 6 settembre 2006, pag. 15, AI 48). In merito a quanto invece riferito al cliente nel 2002, l'imputato ha avuto modo di precisare: “La prima volta che ho informato \_\_\_\_\_ sull'utilizzo del materiale pirotecnico e con materiale pirotecnico intendo batterie, è avvenuto nel 2002 con il materiale presente. Gli ho detto che questo materiale andava posato su un terreno piano e in queste condizioni l'ancoraggio non era indispensabile. Se invece il terreno non fosse stato piano sarebbe stato allora necessario fissare ulteriormente le batterie. Gli ho spiegato come inserire le barre stabilizzatrici. Ho detto a \_\_\_\_\_ di tenere una distanza di alcune decine di metri per rapporto al posaggio del materiale pirotecnico per rispetto al pubblico. Ho spiegato come avveniva l'accensione del materiale. Ho spiegato che le batterie andavano accese in sequenza e che se ci fosse stata una non accensione non bisognava avvicinarsi alla batteria immediatamente ma bisognava lasciarla sul posto perché poteva esserci un'accensione ritardata. Voglio precisare che comunque \_\_\_\_\_ si era occupato di acquistare degli altri razzi negli anni precedenti e quindi era a conoscenza dei potenziali pericoli.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 24 agosto 2004, pag. 6, AI 37, e conferma da parte di \_\_\_\_\_ nel verbale di interrogatorio di ACCU 1 6 settembre 2006, pag. 14, AI 37). Il quadro che emerge è nuovamente quello di una grande facilità ed approssimazione nella vendita di materiale potenzialmente molto pericoloso: nel 2002 ACCU 1 ha fornito ai suoi clienti - persone totalmente inesperte e, come è stato possibile appurare in aula con \_\_\_\_\_, con limiti evidenti - delle informazioni non esaurienti ed in parte errate. Nel 2004 egli, in maniera ancor meno professionale, si è limitato a consegnare la merce ed a spiegare, rapidamente, come andavano sistemati i tre mortai per i colpi finali. 26. In merito al principio per il quale le batterie necessitavano di ancoraggio solo qualora il terreno non è pianeggiante, poiché in simili condizioni la sicurezza viene raggiunta attraverso l'inserimento delle barre stabilizzatrici, ACCU 1 ha sempre sostenuto che la relativa informazione gli è stata fornita da terze persone, lasciando intendere che si sia trattato dei due coimputati o del signor \_\_\_\_\_: “Da un profilo della sicurezza mi è sempre stato detto che le batterie contenenti questi mortai una volta adagiate su un terreno piano con le barre stabilizzatrici sono sicure.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 6 settembre 2006, pag. 3, AI 48). Egli non è però stato in grado di dimostrare che effettivamente qualcuno su cui poteva fare affidamento gli aveva parlato di una simile regola. ACCU 2 e ACCU 3 hanno asserito di non avergli mai dato alcuna informazione sull'utilizzo dei pezzi pirotecnici della categoria n. IV. Trattandosi di dichiarazioni che vanno addirittura contro i loro interessi ed essendo sempre stati coerenti su questo punto, sono assolutamente credibili. Inoltre essi hanno asserito di non aver mai utilizzato delle batterie di mortai senza ancorarle debitamente al suolo o tra di loro e che questa era una misura di sicurezza imprescindibile, seppur non codificata. Di conseguenza appare assai poco verosimile che si possano essere spinti sino al punto da consigliare ai clienti di adottarla solo se il terreno della zona di lancio non era pianeggiante. \_\_\_\_\_, sentito dal magistrato inquirente sotto giuramento il 28 ottobre 2004, ha precisato che, relativamente al posizionamento delle batterie, ai suoi corsi “(...) io spiegavo che le stesse andavano legate tra di loro attraverso i piedini/barre stabilizzatrici e questo doveva succedere sempre indipendentemente dal suolo o dovevano anche essere ancorati al suolo con dei picchetti. (...) Si può prescindere da queste norme di sicurezza e quindi mettere per terra la sola batteria senza nient'altro quando il calibro non è maggiore a 24. In caso di calibri maggiori come dimostrato nella parte

pratica del mio corso queste batterie devono essere legate tra di loro e fissate al suolo. L'importante è che le batterie siano fisse. ADR che il fatto di inserire unicamente le due sbarre non è sufficiente affinché la batteria sia stabile. Può essere sufficiente ma io non lo reputo abbastanza." (cfr. suo verbale di interrogatorio 28 ottobre 2004, pag. 2, AI 83). Questa affermazione contraddice quanto da lui dichiarato nel corso di un'intervista televisiva per la trasmissione Falò del 5 agosto 2004, e cioè con la frase: "Non dovrebbe essere affrancata, ma io lo farei." , in risposta alla domanda se le batterie vanno ancorate o meno. Come egli stesso ha precisato di fronte alla Sostituto Procuratore Pubblico, questa asserzione è stata formulata in un momento di agitazione e nervosismo, per cui non deve essere reputata come corrispondente alla realtà. A sostegno invece della tesi contraria, la difesa ha prodotto al processo due dichiarazioni del giornalista e del cameraman che avevano effettuato l'intervista, secondo le quali non è stata fatta alcuna pressione sul signor \_\_\_\_\_ ed egli ha avuto modo di rispondere con tranquillità. Ciononostante, a mente di questo giudice, appare credibile quanto da lui asseverato in sede di interrogatorio e sotto giuramento, mentre alla frase pronunciata di fronte alle telecamere non si può dare gran peso. Di conseguenza se ne deve dedurre che la teoria esposta dal signor ACCU 1 in merito alla fissazione delle batterie non possa essergli giunta nemmeno da \_\_\_\_\_ o dai suoi corsi. Questa conclusione è suffragata dalle dichiarazioni di \_\_\_\_\_ che, parlando di quanto gli era stato insegnato alla giornata di formazione, ha detto: "Ricordo che per la posa dei mortai bisognava montare due piedi o barre stabilizzatrici in ferro che servivano per dare la possibilità di fissaggio al terreno. Infatti non era sufficiente appoggiare il mortaio semplicemente sul terreno. Il fissaggio poteva essere eseguito in diversi modi, con dei picchetti di ferro, interrando il mortaio, inchiodando la batteria su degli assi, ecc." (cfr. suo verbale di interrogatorio 4 agosto 2004, pag. 2, AI 85, n. 12). Al confronto con l'imputato, \_\_\_\_\_ ha comunque confermato. "Io non gli ho mai detto che le batterie sono autoportanti." e all'esplicita domanda se avesse mai saputo o riferito al suo ex datore di lavoro che le batterie non dovevano essere necessariamente fissate al terreno se questo è pianeggiante ha risposto: "Io posso semplicemente dire che durante il corso ci è stato detto che alcuni tipi di batterie con una pianta rettangolare/quadrata con cariche piccole (4 cm di tubo) che formano una rampa di lancio, possono anche essere posizionate senza essere ancorate al suolo con le proprie barre." (cfr. verbale di interrogatorio di ACCU 1 6 settembre 2006, pag. 9 e 10, AI 48). 27. Per quanto precede si può dare per assodato che ACCU 1, a fine luglio 2004, non ha istruito in alcuna maniera i suoi clienti della società \_\_\_\_\_ sull'uso dei fuochi loro forniti e sulle prescrizioni di sicurezza ad essi relative. Nel 2002 egli ha per contro dato indicazioni generiche, poco approfondite ed in parte errate. In questo modo egli ha contravvenuto al suo obbligo di istruzione puntuale previsto dagli art. 17 LEspl e 26 cpv. 5 OEspl. L'omissione è a maggior ragione rilevante se si pensa che nel 2003 non erano stati sparati fuochi d'artificio poiché vigeva un divieto cantonale emanato a seguito della siccità, per cui, anche se le informazioni date in precedenza fossero state corrette, si poteva ragionevolmente pretendere da lui che rinfrescasse le conoscenze dei signori \_\_\_\_\_. A ciò si aggiunga che \_\_\_\_\_, in aula, è risultato essere praticamente ininterrogabile poiché non era in grado di comprendere le domande, non solo per scusabile nervosismo (al punto che tutti i legali presenti si sono dichiarati d'accordo di rinunciare alla sua audizione e, di riflesso, pure a quella di parte degli altri testi citati): con clienti con capacità recettive così palesemente ridotte, i doveri di diligenza devono aumentare esponenzialmente. Come per gli altri due imputati però, oltre a queste, vi sono ulteriori inadempienze di rilievo che permettono di comprendere il grado di superficialità

con il quale la vendita di prodotti pericolosi come quelli in oggetto è stata trattata. Innanzitutto egli ha palesato una scarsa conoscenza dei pezzi pirotecnici da lui venduti, fatto inaccettabile per un commerciante: non ha saputo indicare a che categoria appartenevano le bombe vendute all'associazione \_\_\_\_\_, non ha saputo dire quali fossero le differenze tra i razzi più grossi ed i mortai, non ha mai personalmente sparato fuochi simili (quindi non ne ha sperimentato gli effetti, espediente che lo avrebbe per lo meno reso cosciente del fatto che al momento dell'esplosione i mortai oscillavano, come confermato da \_\_\_\_\_: "Voglio precisare che dopo l'incidente per curiosità ho fatto una prova con una delle batterie che sono state dissequestrate, non saprei dire quale, ed ho notato che vi era un'oscillazione, cfr. verbale di interrogatorio di ACCU 1 6 settembre 2006, pag. 15, AI 48), non ha mai visto le bombe contenute nei mortai ("ad occhio non avendo mai estratto detto materiale, posso dire che ho visto una boccia che mi sembra di cartone.", cfr. suo verbale di interrogatorio

#### **E. 24**

agosto 2004, pag. 4, AI 37), non era a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza per i mortai ("ADR che non sono a conoscenza di particolari precauzioni di sicurezza per quanto attiene ai mortai. Non so se gli stessi debbano essere di un particolare materiale, non so se debbano sottostare ad una manutenzione rispettivamente se la stessa debba essere fatta. Io so solo che una volta che mi viene riconsegnata una batteria utilizzata io la riconsegno alla \_\_\_\_\_. Parto dal presupposto che rifornendomi da una ditta specializzata mi venga consegnato del materiale dal profilo tecnico e costruttivo pronto all'uso e conforme ad eventuali norme di legge/sicurezza." cfr. suo verbale di interrogatorio 6 settembre 2006, pag. 3, AI 48). In secondo luogo, egli non solo non ha ritenuto necessario frequentare il corso di \_\_\_\_\_, ma nemmeno ha pensato di far proprie le nozioni ricevute da \_\_\_\_\_, né subito dopo la giornata di formazione, accontentandosi di alcune delucidazioni "per sommi capi" (cfr. suo verbale di interrogatorio 6 settembre 2006, pag. 5, AI 48), né al momento della sua partenza da \_\_\_\_\_ SA. Prova del fatto che lui non fosse al corrente dei contenuti delle lezioni di \_\_\_\_\_ è il fatto che abbia detto a \_\_\_\_\_ di piazzare i mortai ad alcune decine di metri dal pubblico (cfr. suo verbale di interrogatorio 24 agosto 2004, pag. 6, AI 37): dal manuale "Consigli e guida per l'artificiere" si desume che uno dei temi trattati era proprio quello delle distanze, da calcolarsi sulla scorta di una tabella ben precisa, a dipendenza del calibro dei petardi, non a casaccio. Tanto meno, a fronte di una provata assenza totale di indicazioni da parte dei suoi fornitori, egli ha pensato di farsi parte diligente ed interpellarli per sapere se vi fossero delle particolari precauzioni da adottare. ACCU 1 non ha inoltre assunto alcuna informazione dai suoi acquirenti in merito al luogo ove sarebbero stati sparati i fuochi ed alla sua morfologia, così come non ha chiesto chi si sarebbe occupato dell'accensione, dove sarebbero stati depositati i mortai prima della festa. Egli, infine, non ha sottoposto ai signori \_\_\_\_\_ il formulario di vendita allestito dalla SKF, del quale non era nemmeno a conoscenza, e non ha consegnato loro il piano di brillamento. Posizione di garante degli imputati 28. Essendo stati addebitati agli accusati dei delitti commessi per omissione è indispensabile procedere alla verifica della loro posizione di garante rispetto alle vittime. E' considerato garante colui che ha una posizione di responsabilità comportante un obbligo giuridico di intervenire, di attivarsi per evitare che insorgano conseguenze nefaste da una determinata situazione (cfr. DTF 129 IV 119 consid. 2a). Dottrina e giurisprudenza distinguono due tipi di posizione di garante: l'obbligo di protezione, ossia quello di salvaguardare e difendere dei beni giuridici determinati contro pericoli sconosciuti che

possano minacciare tali beni (ad esempio quello della madre nei confronti del figlio), e l'obbligo di controllo, consistente nell'impedire la realizzazione di rischi conosciuti ai quali sono esposti dei beni indeterminati, ad esempio quello del detentore di animali selvatici o di un proprietario di una fabbrica di munizioni (cfr. decisione del TF 6P.94/2003 e 6S.246/2003 del 16 ottobre 2003, consid. 8.3.1). L'obbligo giuridico in questione può derivare da una legge, da un contratto, da una comunità di rischi liberamente accettata o dalla creazione di un rischio, art. 11 cpv. 2 CPS. Come visto in precedenza, l'art. 17 LEspl impone a chiunque commercia in pezzi pirotecnici, a tutela della sicurezza e della vita delle persone, di adottare tutti i provvedimenti che secondo le circostanze possono essere da lui pretesi. Questo articolo è quindi base sufficiente per mettere tutti e tre gli imputati in posizione di garante rispetto alle vittime dell'incidente di \_\_\_\_\_ oggetto della presente procedura. Il fatto che ACCU 3 e ACCU 2 non abbiano venduto direttamente il materiale alla società \_\_\_\_\_, ma l'abbiano fornita ad un commerciante che a sua volta ha intrattenuto le relazioni contrattuali con i consumatori finali, non rappresenta un'interruzione della loro posizione di garante. Come rilevato dalla CRP nella sua decisione del 14 maggio 2007, pag. 24, la vendita operata da \_\_\_\_\_ SA deve essere considerata un semplice trasferimento di tale posizione e non ha alcun effetto liberatorio nei confronti dei responsabili de \_\_\_\_\_ Sagl. Nella fattispecie vi è stato dunque un avvicendamento nella posizione di garante in quanto Alberto ACCU 1 ha assunto il ruolo, di per sé ambivalente, di acquirente e rivenditore al dettaglio, senza che però la sua entrata in causa permetta di escludere una responsabilità parallela dei signori ACCU 3 e ACCU 2 a fronte di omissioni colpevoli da parte loro. Ci troviamo quindi al cospetto di un caso in cui vi sono delle posizioni di garante a catena o a cascata. Nesso di causalità naturale e adeguata 29. Per l'accertamento della causalità nei reati commessi per omissione, il Tribunale federale fa capo alla teoria della verosimiglianza (Wahrscheinlichkeitstheorie), in base alla quale è necessario esaminare lo svolgimento dei fatti appurando se l'autore, agendo come avrebbe dovuto, avrebbe verosimilmente evitato l'evento dannoso o ne avrebbe quantomeno ridotta la gravità (cfr. decisione del TF 6B.227, 233, 234/2007 del 5 ottobre 2007, consid. 8). Nella valutazione si deve considerare comunque sempre che il decorso degli avvenimenti non è dimostrabile con assoluta certezza. E' quindi sufficiente che il comportamento negligente dell'autore sia all'origine della sciagura con alto, rispettivamente altissimo grado di verosimiglianza, se non addirittura con quasi certezza. Parte della dottrina si accontenta per contro della semplice possibilità che agendo correttamente si sarebbe potuto evitare ciò che si è poi verificato (cosiddetta teoria del rischio accresciuto, Risikoerhöhungstheorie, che il Tribunale federale non sembra scartare a priori cfr. DTF 116 IV 306 consid. 2a). Sulla scorta di questo modo di procedere ed in base ai disposti dottrinali illustrati in precedenza, si può senza ombra di dubbio concludere che il nesso di causalità naturale tra la morte, rispettivamente le lesioni, delle vittime e le omissioni degli imputati sia dato: in effetti se ACCU 3 e ACCU 2 avessero puntualmente istruito ACCU 1, in special modo rendendolo attento sul fatto che le batterie andavano ogni volta assicurate al suolo con picchetti o sacchi di sabbia, egli avrebbe recepito sicuramente il messaggio ed avrebbe a sua volta passato l'informazione ai suoi clienti. D'altro canto, pure se ACCU 1 avesse detto ai fratelli \_\_\_\_\_ di ancorare le batterie, essi vi avrebbero provveduto e la n. 6 non si sarebbe capovolta. Sia la mancata istruzione di ACCU 1 che la mancata istruzione agli utilizzatori dei pezzi pirotecnici sono idonee a cagionare, secondo l'ordinario andamento delle cose e l'esperienza generale della vita, l'incidente così come avvenuto il 1. agosto 2004. Il comportamento contrario ai doveri dei commercianti in materiali pirotecnici da parte dei

signori ACCU 3 e ACCU 2 non è da ritenersi a tal punto imprevedibile, predominante e grave, da relegare in secondo piano quello di ACCU 1. Egli non ha ricevuto informazioni errate da loro: non ha ricevuto informazioni del tutto. Non solo nel 2004, ma già nel 2002. Nonostante ciò, pur essendo consapevole di trattare con prodotti pericolosi, è rimasto passivo, non si è informato come avrebbe dovuto fare da buon commerciante, e non ha a sua volta informato. Questo suo atteggiamento ha sicuramente contribuito a provocare la disgrazia. D'altro canto, tuttavia, neppure le mancanze di ACCU 1 sovrastano a tal punto quelle dei coimputati da farle apparire ininfluenti: anche qui è vero piuttosto il contrario: i responsabili de \_\_\_\_\_ Sagl, tralasciando di accertarsi sulle effettive conoscenze in materia di quelli di \_\_\_\_\_ SA e non avendo fornito loro i debiti chiarimenti, hanno concorso a provocare l'incidente. Requisiti soggettivi/Colpa 30. I tre imputati hanno agito per negligenza colposa. ACCU 3 e ACCU 2 erano a conoscenza delle disposizioni di legge in materia e sono partiti con troppa leggerezza dal presupposto che, visto che oltre 6 anni prima dei fatti un dipendente di \_\_\_\_\_ SA aveva frequentato il corso di \_\_\_\_\_, la ditta disponeva ancora di un bagaglio di conoscenze sufficienti per rendere superflua l'istruzione. Sarebbe bastato veramente poco per rendersi conto che \_\_\_\_\_ non era più alle dipendenze di ACCU 1 e che questi era un completo dilettante in materia ed ignorava anche le più elementari norme di sicurezza, così come sarebbe bastato un nulla per far passare il messaggio che avrebbe permesso di evitare la tragedia, cioè che le batterie andavano sempre assicurate. Il fatto che \_\_\_\_\_ SA commerciasse da decenni in armi e che era una ditta seria non permette loro di sfuggire alle responsabilità: i pezzi pirotecnici non sono assimilabili alle armi e nemmeno agli esplosivi in genere, poiché hanno prerogative molto particolari e necessitano di istruzioni specifiche. Già il fatto che vengono usati a scopo ricreativo, per spettacolo, e quindi di fronte ad un pubblico che spesso e volentieri è molto folto, deve indurre a desumere che, nonostante alcune similitudini, sono ambiti differenti e devono essere trattati in maniera differente. Anche la colpa di ACCU 1 è evidente e non può essere mitigata dalle inadempienze dei suoi fornitori. In effetti egli disponeva senza ombra di dubbio di una formazione, intelligenza e conoscenze tali da permettergli di realizzare che i pezzi pirotecnici della categoria IV che egli rivendeva come fossero coltellini svizzeri avevano un alto potenziale di pericolosità e di riflesso, giungere alla conclusione che gli mancavano basi ed informazioni sufficienti per poter adeguatamente vendere quel tipo di prodotto. Vale la pena ribadirlo: egli non ha ricevuto informazioni errate, ma non le ha ricevute del tutto. Le sue false convinzioni circa il fatto che sul terreno pianeggiante si può prescindere dall'assicurare le batterie non sono risultate provenire dai signori ACCU 3 o ACCU 2, e nemmeno da altre persone esperte in materia, ma sembrano piuttosto il frutto di un approccio superficiale alla materia da parte sua. Ad onor del vero sorge pure qualche dubbio sul fatto che egli non fosse effettivamente al corrente che le batterie andavano ancorate al suolo indipendentemente dalla morfologia del terreno, perché è proprio questa la prima causa possibile che gli è venuta in mente una volta sentito dell'incidente ed è proprio di questa possibilità che ha parlato nella telefonata effettuata subito dopo i fatti con \_\_\_\_\_ (cfr. suo verbale di interrogatorio 6 settembre 2004, pag. 6 ss., AI 48). Per di più egli ha dichiarato a verbale: "ADR che per stabilizzare a dipendenza del suolo queste batterie io personalmente metterei dei sacchi di sabbia sopra le barre o fisserei le sbarre una accanto all'altra con del filo di ferro." (cfr. suo verbale di interrogatorio 24 agosto 2004, pag. 5, AI 37): quindi qualcosa su come si sarebbe dovuto procedere lo sapeva. ACCU 1 non poteva e non doveva permettersi di commerciare in maniera così poco professionale fuochi d'artificio come quelli che hanno provocato la

tragedia di \_\_\_\_\_. Da armaiolo con diploma federale ed esperienza decennale nel settore, nonché esperto in esplosivi, egli era sicuramente cosciente (o avrebbe dovuto esserlo con un minimo di attenzione) dei rischi che poteva comportare l'uso di fuochi d'artificio sparati con mortai come quelli componenti lo "Spettacolo n. 4" fornitogli da \_\_\_\_\_ Sagl. Non avendo ricevuto alcuna istruzione né alcun manuale scritto, egli avrebbe dovuto farsi parte attiva e chiedere loro, o ad altri intenditori, se vi fossero particolari precauzioni da adottare ed eventualmente assumere notizie presso organizzazioni del settore che non era difficile individuare. Anche a lui sarebbe bastato veramente poco per evitare l'incidente. Significativa a questo proposito è la frase pronunciata da \_\_\_\_\_ in chiusura di confronto: "A domanda dell'avv. DI 3 se ho avuto il timore nei giorni successivi ai fatti di venire in una qualche maniera coinvolto nei fatti accaduti, rispondo di no ma moralmente sì perché chiunque sapeva cosa aveva in mano le avrebbe fissate." (verbale di interrogatorio di ACCU 1 6 settembre 2006, pag. 11, AI 37). Dal dibattito è emerso che ACCU 1 ha preso l'ordinazione dai fratelli \_\_\_\_\_, l'ha rigirata a \_\_\_\_\_ Sagl, è andato poi a ritirare il materiale e nella stessa giornata, lo ha caricato in auto e lo ha portato ai suoi clienti effettuando la consegna in 5 minuti, senza far nulla di più che spiegare che i tre tubi dei colpi finali avrebbero dovuto essere interrati in un secchiello di sabbia. Per questa operazione ha guadagnato fr. 600.--. In tal modo è chiaro che egli ha misconosciuto consapevolmente il suo ruolo di venditore di pezzi pirotecnici, trasformandolo colpevolmente in quello di semplice addetto al trasporto, puntando l'accento sull'aspetto commerciale e di guadagno "facile", ma dimenticandosi che i suoi clienti non avevano alcun rapporto (contrattuale o personale) con \_\_\_\_\_ Sagl e che quindi gli obblighi di istruzione finale competevano a lui. ACCU 1, pur avendo un ruolo ambivalente (acquirente da un lato e venditore dall'altro), deve essere considerato un commerciante di fuochi d'artificio a tutti gli effetti. Quello su cui la sua linea difensiva ha puntato, cioè il fatto che egli fosse un dilettante in materia e che ciò doveva essergli riconosciuto come attenuante, rappresenta per contro un'aggravante. Egli non può essere paragonato ad un semplice cittadino che decide di comperare da esperti del settore dei fuochi d'artificio per poi darli ai propri amici, come ha abilmente tentato di fare il difensore, ma ha un ruolo predominante di mercante (con autorizzazione cantonale) ed è quindi assoggettato alle disposizioni legali appositamente previste dal legislatore. In modo particolare deve fare in modo di conoscere nel dettaglio i prodotti che vende e deve essere in grado di fornire ai clienti le nozioni di cui necessitano per poterli utilizzare senza mettere a repentaglio la salute delle persone. Qualsiasi commerciante in fuochi d'artificio nel nostro Paese deve procurarsi il materiale da altri; non per questo si può permettere di aspettare che gli giungano informazioni dai fornitori, ma deve darsi da fare per assicurarsi una formazione adeguata. Come i signori ACCU 3 e ACCU 2, ACCU 1 ha fatto entrare la routine in un ambito nel quale, per legge e per semplice logica, essa è intollerabile. In base a queste considerazioni, richiamando i principi della teoria dell'"Uebnahmeverschulden" o "Uebnahmefahrlässigkeit" (Guido Jenny, in Basler Kommentar, 2a ed., n. 82 ad art. 12 CPS), non si può che concludere che anche la negligenza di ACCU 1 è da imputare a sua colpa. Pena 31. Per tutto quanto precede i tre imputati devono essere condannati per il reato di omicidio colposo. ACCU 1, inoltre, deve pure esserlo per quelli di lesioni colpose semplici e di lesioni colpose gravi. Il 1. gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il giudice chiamato a vagliare, come in concreto, un reato commesso prima dell'entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto più favorevole al condannato

secondo il principio della *lex mitior*, art. 2 cpv. 2 CPS. Il nuovo diritto prevede che di norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi, art. 40 CPS. Ai sensi, dell'art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena detentiva al di sotto di questo limite, da scontare, soltanto se non sono adempite le condizioni per la sospensione condizionale, art. 42 CPS e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti. Le pene detentive inferiori a sei mesi sono state sostituite da una pena pecuniaria, che si esprime in aliquote giornaliere con un ammontare fino ad un massimo di fr. 3'000.-- per una, fissate dal giudice in considerazione della situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale, art. 34 cpv. 2 CPS. Nel caso concreto, il reato di omicidio colposo era punito dal diritto previgente con la detenzione o con la multa, mentre l'attuale versione dell'art. 117 CPS prescrive, come già indicato, una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Non essendo certamente ipotizzabile, vista la gravità delle mancanze addebitate agli accusati, una semplice multa, entrerebbe in linea di conto la detenzione, secondo il vecchio diritto, rispettivamente la detenzione o la pena pecuniaria, secondo quello nuovo. Quest'ultima versione, che consente quindi di infliggere anche solo delle aliquote giornaliere, appare essere nello specifico più favorevole ai prevenuti e deve di riflesso godere di precedenza. Identico discorso vale per le lesioni colpose, che con il precedente diritto erano sanzionate con la detenzione o la multa, mentre ora con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. La sanzione prospettata ad ACCU 1 con il decreto d'accusa che lo concerne, emanato prima dell'entrata in vigore delle nuove norme della parte generale del CPS, deve pertanto essere adattata secondo i summenzionati principi: la detenzione dovrà essere tramutata in aliquote giornaliere. Per gli altri due imputati, per contro, già la proposta di pena tiene conto delle mutazioni legali intervenute. 32. Giusta l'art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell'effetto che la stessa avrà sulla sua vita. La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, tenuto conto della possibilità che il reo aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS. A carico dei tre accusati pesa in maniera importante la leggerezza con cui hanno commesso le negligenze, soprattutto in considerazione del loro ruolo di garanti e del fatto che stessero commerciando con materiale notoriamente pericoloso per la salute delle persone. Non trascurabile è pure il fatto che le misure che avrebbero dovuto adottare per evitare la tragedia erano elementari e di facile attuazione. Non vi sono giustificazioni che possano rendere meno deplorabili le loro omissioni. Le colpe di ACCU 3, ACCU 2 ed ACCU 1 sono essenzialmente di gravità equiparabile. A favore dei prevenuti - e anche qui si può fare un discorso globale, viste le analogie - giocano la collaborazione dimostrata nel chiarimento dei fatti, l'incensuratezza (ACCU 3, invero, ha un precedente per circolazione stradale, che però non influisce sulla presente fattispecie), nonché la buona situazione professionale, sociale e personale. Essi hanno dimostrato di aver tratto insegnamento da quanto accaduto e di aver preso le debite misure per evitare che ciò si ripeta. Nemmeno da ignorare sono le sofferenze morali che il peso della responsabilità per aver cagionato la morte della vittima ed il ferimento delle altre persone ha comportato loro. Nonostante il signor ACCU 1 sia responsabile penalmente anche delle lesioni ai componenti della famiglia \_\_\_\_\_, il peso degli atti commessi dai tre uomini comparsi di fronte a questo

tribunale è fondamentalmente lo stesso: i fatti che hanno portato al decesso del signor \_\_\_\_\_ ed al ferimento degli altri spettatori sono un tutt'uno e le differenti proposte di condanna trovano essenzialmente giustificazione nelle diverse strategie dei legali delle parti civili. Determinante è l'esser stati la causa, con le proprie omissioni, del vuoto d'informazioni all'origine dell'errata collocazione dei mortai che ha dato origine all'incidente pirotecnico. Di conseguenza appare corretto comminare a tutti loro la stessa pena. Tenuto in considerazione tutto ciò, appare equo comminare ai tre imputati una pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. In base alle singole situazioni patrimoniali, le aliquote vengono fissate in fr. 140.-- per il signor ACCU 1, fr. 150.-- per il signor ACCU 2 e fr. 120.-- per il signor ACCU 3. Alla pena principale deve poi essere aggiunta, così come consentito dall'art. 42 cpv. 4 CPS, una multa di fr. 2'000.--. Per quanto concerne la sospensione condizionale della precedente pena di 10 giorni di detenzione comminata al signor ACCU 3 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 17 febbraio 2003, ci si può qui limitare ad un ammonimento formale, ritenuto che non si giustifica una revoca della stessa. 33. Le parti civili hanno postulato che venga in questa sede accertato il principio del fondamento giuridico delle loro pretese di risarcimento del danno, con rinvio al competente foro per la quantificazione dello stesso, così come previsto dall'art. 9 cpv. 3 LAV. Una simile richiesta può venire accolta senza particolari impedimenti, preso atto che, visto l'esito della procedura penale, una responsabilità da atto illecito per la morte del signor \_\_\_\_\_ - e di riflesso per i danni che la stessa ha comportato ai suoi famigliari, costituitisi qui parte civile - grava su tutti e tre gli imputati solidalmente. Per quanto concerne i danni patiti dalle parti civili \_\_\_\_\_, per contro, è possibile qui unicamente attestare la responsabilità del signor ACCU 1, mentre quelle degli altri coimputati dovranno venire verificate in sede civile. 34. La tassa e le spese di giustizia sono poste a carico degli imputati in considerazione dei costi cagionati dalle relative procedure (art. 9 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti \_\_\_\_\_ gli art. 42 cpv. 1 e 4, 49, 117, 125 CPS; 117, 125 vCPS; la LEspl e la OEspl; 9 LAV; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo \_\_\_\_\_ ai quesiti posti; dichiara 1. ACCU 1 autore colpevole di: 1. omicidio colposo, art. 117 CPS, per i fatti descritti al punto n. 1 del decreto d'accusa n. 2968/2005 del 17 agosto 2005; 2.1. lesioni colpose, art. 125 cpv. 1 CPS, per avere, per imprevidenza colpevole cagionato un danno al corpo o alla salute di terze persone in particolare, omettendo in data 26 luglio 2004 a Lugano, al momento della consegna a \_\_\_\_\_, dello spettacolo pirotecnico denominato n. 4, composto da materiale pirotecnico rientrante nella categoria IV secondo l'ordinanza sugli esplosivi, di specificatamente istruire quest'ultimo in particolare sulle modalità di fissaggio al suolo di predetto materiale pirotecnico, con la conseguenza che in data 1 agosto 2004 ad \_\_\_\_\_, al momento della celebrazione commemorativa del primo agosto, la batteria n. 6 composta da 3 bombe, dopo il primo sparo, ritenuto l'insufficiente ancoraggio al suolo, si ribaltava, partendo il secondo colpo in direzione degli spettatori, la cui esplosione in mezzo al pubblico ha provocato a CIVI 6 ustioni di primo grado all'avambraccio sinistro e alla gamba sinistra, ustioni di secondo grado alla coscia e alla gamba destra e ustioni di secondo grado al dorso a sinistra in basso, come da certificato medico dell'Ospedale Regionale di Lugano di data 1 agosto 2004, ed a CIVI 5 ustioni di primo grado al viso, come da certificato medico di data 1 agosto 2004 dell'Ospedale Regionale di \_\_\_\_\_; 2.2. lesioni colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CPS, per avere, per imprevidenza colpevole cagionato un danno al corpo o alla salute di terze persone in particolare, omettendo in data 26 luglio 2004 a Lugano, al momento della consegna a \_\_\_\_\_, dello spettacolo

pirotecnico denominato n. 4, composto da materiale pirotecnico rientrante nella categoria IV secondo l'ordinanza sugli esplosivi, di specificatamente istruire quest'ultimo in particolare sulle modalità di fissaggio al suolo di predetto materiale pirotecnico, con la conseguenza che in data 1 agosto 2004 ad \_\_\_\_\_, al momento della celebrazione commemorativa del primo agosto, la batteria n. 6 composta da 3 bombe, dopo il primo sparo, ritenuto l'insufficiente ancoraggio al suolo, si ribaltava, partendo il secondo colpo in direzione degli spettatori, la cui esplosione in mezzo al pubblico ha provocato a CIVI 4 ustioni di primo grado al collo e al torace, come descritto dal certificato medico di data 23 novembre 2004 del dr. \_\_\_\_\_, ed una diminuzione permanente della capacità uditiva del 10% a destra e del 60% a sinistra, complessivamente una disfunzione della comprensione pari al 10%, aggravata dalla comparsa di acufeni bilateralmente, corrispondente ad un'ulteriore diminuzione della qualità di funzione otologica del 5%, come descritto dalla perizia giudiziaria 30 aprile 2008 del dr. med. \_\_\_\_\_;

condanna 1. ACCU 1 1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 140.--(centoquaranta), per un totale di fr. 10'500.-- (diecimilacinquecento); 1.1. l'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni; 2. alla multa di fr. 2'000.-- (duemila); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS); 3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 5'510.--; comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 369 CPS; dichiara 2. ACCU 2 autore colpevole di: omicidio colposo, art. 117 CPS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3899/2007 del 14 novembre 2007; condanna 2. ACCU 2 1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 150.-- (centocinquanta), per un totale di fr. 11'250.-- (undicimiladuecentocinquanta); 1.1. l'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni; 2. alla multa di fr. 2'000.-- (duemila); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS); 3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 2'510.--; comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 369 CPS; dichiara 3. ACCU 3 autore colpevole di: omicidio colposo, art. 117 CPS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3898/2007 del 14 novembre 2007; condanna 3. ACCU 3 1. alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 120.--(centoventi), per un totale di fr. 9'000.-- (novemila); 1.1. l'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni; 2. alla multa di fr. 2'000.-- (duemila); 2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS); 3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 2'510.--; non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 17 febbraio 2003, ma l'ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS); comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 369 CPS; rinvia le parti civili CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3, CIVI 7 e CIVI 8. al competente foro civile, riconoscendo in questa sede il principio dell'obbligo, gravante i tre condannati in solido, del risarcimento dei torti morali subiti e dei complessivi danni patiti che dovessero essere dimostrati in ambito civile; rinvia le parti civili CIVI 4, CIVI 6 e CIVI 5 al competente foro civile, riconoscendo in questa sede il principio dell'obbligo, gravante il signor ACCU 1, del risarcimento dei torti morali subiti e dei complessivi danni patiti che

dovessero essere dimostrati in ambito civile; le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP). Intimazione a: ti , Ministero pubblico della Confederazione, Berna, e, alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:		Il segretario: Distinta	
spese	a carico di ACCU 1 fr.	2000.00	multa fr.
1200.00	tassa di giustizia fr.	4200.00	spese giudiziarie fr.
110.00	1/3 indennità testi fr.	7510.00	totale Distinta spese a carico
di ACCU 2, fr.	2000.00 multa fr.	1200.00	tassa di giustizia
fr.	1200.00 spese giudiziarie fr.	110.00	1/3 indennità testi
fr.	4510.00 totale Distinta spese	a carico di ACCU 3,	
fr.	2000.00 multa fr.	1200.00	tassa di giustizia
fr.	1200.00 spese giudiziarie fr.	110.00	1/3 indennità testi
fr.	4510.00 totale		

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.